

Schema di disegno di legge Tremonti ed altri
Manovra finanziaria per il 2009
(testo officioso e non definitivo)
Vers. 17 giugno 2008

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO

CAPO I
IMPRESA

ART.

FAS

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono revocate le assegnazioni operate dal CIPE in favore di Amministrazioni centrali o di Regioni e Province autonome con le delibere adottate fino al 30 aprile 2008, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data di entrata in vigore della presente legge non sono state impegnate o, quanto meno, programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data.

2. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

3. Con delibera da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il CIPE quantifica le risorse liberate ai sensi del comma 1 e le destina al finanziamento di programmi di interesse strategico nazionale e di progetti speciali coerenti con le priorità fissate nel Quadro strategico nazionale 2007-2013, privilegiando i seguenti settori:

- a) Infrastrutture anche energetiche, reti di telecomunicazione e servizi di trasporto, pure ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) sicurezza;
- c) tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- d) internazionalizzazione delle imprese.

4. Ai fini di rendere più efficaci i procedimenti di spesa connessi alla programmazione regionale dei fondi comunitari, il Governo, nel rispetto della normativa comunitaria, può promuovere l'attivazione di idonee procedure dirette a integrare e rimodulare l'utilizzo delle risorse regionali 2007-2013.

Art.

(Ridefinizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali e comunitari già assegnati e non ancora impegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013. A tal fine possono anche essere ridefinite le programmazioni già predisposte con i Programmi Operativi Nazionali e con i Programmi Operativi Regionali per l'utilizzo dei suddetti finanziamenti.

2. Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art.

(Disposizioni in materia di configurazione giuridica del distretto produttivo e della rete di imprese)DISTRETTI
MISE

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) sostituire il comma 366 con il seguente:

“366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le caratteristiche del distretto produttivo e della rete di imprese, intese quali libere aggregazioni di imprese, articolate sul piano territoriale e/o funzionale. Tale decreto, in conformità alla normativa comunitaria, definisce:

- a) le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico un distretto produttivo o una rete di imprese;
- b) i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere il distretto produttivo o la rete di imprese;
- c) le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
- d) le modalità per il riconoscimento internazionale dei distretti produttivi o delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte dei medesimi distretti o reti, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
- e) anche con riguardo alle conseguenze di natura amministrativa, finanziaria e fiscale, con la sola eccezione delle agevolazioni relative all'imposta sul reddito delle società (IRES), il regime giuridico del distretto produttivo o della rete di imprese, eventualmente coordinandosi con le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
- f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi,

prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) le condizioni in base a cui ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa”.

2. Al comma 368, lettera b) punto 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire le parole: ..”decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze..” con le parole: “del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

3. All'articolo 1 commi 368, 369 e 371 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole “Ai distretti produttivi...” aggiungere le parole: “o alle reti di imprese..” e dopo la parola “...distretti” aggiungere le parole : “ o le reti di imprese” , dopo le parole “i distretti” aggiungere le parole “o le reti di imprese” e dopo la parola “distretto” aggiungere le parole: “ o rete di imprese”.

IN ALTERNATIVA

Art.

DISTRETTI

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole “Ministro per l'innovazione e le tecnologie,” sono aggiunte le seguenti: “*previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,*”.

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

“1) *Al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono*

disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, [direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006].

- 2) *Rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.*"
- c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole "Ministro per la funzione pubblica," sono aggiunte le seguenti: "*previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,*";
- d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "*previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,*".
- e) il comma 370 è soppresso.

Art. ...

Banca del Mezzogiorno

Banca del Sud

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, è nominato il comitato promotore, formato da tre soggetti di comprovata esperienza e qualificazione nell'attività bancaria.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
 - a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
 - b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;
 - c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
 - d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una

CAPO II INNOVAZIONE

ART.

Banda Larga

(Interventi a sostegno dello sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di **800 milioni di euro** per il periodo 2007/2013 a valere sui fondi FAS.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture fra i diversi operatori.

c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime non superiore a trenta giorni per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione;

e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di

cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali;

f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione accordi di programma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

4. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. Denuncia di inizio lavori

Installazione di
reti di
comunicazione
elettronica

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'art. 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'art. 23 del DPR 380/2001.

Art. ...

Occupazione del suolo pubblico e limitazioni legali alla proprietà

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

2. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

Art.
(Modifica della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni)

Start UP

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

“6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma i dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'art. 5 e all'art. 73, comma i, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6 ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.”

Art.
(Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria per i programmi di sviluppo del Paese)

FONDO DI
FONDI
MISE

1. Le amministrazioni locali, regionali e centrali, nell'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, possono stabilire, sulla base degli indirizzi forniti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, apposite intese con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per iniziative di sostegno agli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti. Allo scopo, la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata, fino ad un importo massimo di sei miliardi di euro, a istituire un apposito fondo di fondi, a carattere rotativo, denominato «Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria (FIF)», attraverso cui costituire o partecipare, sulla base di un regolamento, approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e di un adeguato sistema di garanzie, ai relativi fondi per lo sviluppo. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In alternativa

Fondo di fondi

Art.

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un

sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

CAPO III

ENERGIA

Art.

(Strategia energetica nazionale)

Misure necessarie per conseguire una Strategia energetica nazionale

1. Entro il 30 giugno 2009, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

Art.

(Disposizioni in materia di energia nucleare)

Delibera CIPE per definizione tipologie impianti di produzione elettrica nucleare

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, sono definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al precedente periodo.

In alternativa

(“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂)

1. Entro il 30 giugno 2009, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia

- nucleare ;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
 - f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO₂ e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.

2. Gli Accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

3. Gli Accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art.

(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
- b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
- d) nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque

riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Art.

(Disposizioni in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi)

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitiva ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

Art.

(promozione dell'innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, sono stanziati milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 **a valere sulle risorse di cui all'articolo.....(Sviluppo Italia)**. A tali fini il Ministro dello sviluppo economico adotta e provvede alla attuazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei

principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

- b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati “*Generation Four International Forum*” (GIF), “*Global Nuclear Energy Partnership*” (GNEP), “*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*” (INPRO), “*Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica*”, “*International Thermonuclear Experimental Reactor*” (ITER).
3. Le risorse di cui al comma 1 sono, per ciascun anno del triennio 2009-11, così ripartite: milioni per le attività di cui alla lettera a) del comma 2 e ... milioni per le attività di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.

Art.

(Istituzione del Fondo per la promozione degli investimenti nel mercato del carbonio)

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato “*Fondo per la promozione degli investimenti nel mercato del carbonio*” **con dotazione di milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sulle risorse di cui all'articolo ...(Sviluppo Italia)**, destinato alla promozione di investimenti nel settore dei crediti di emissioni di CO2 e nell'uso dei meccanismi flessibili previsti dalla normativa europea per ottemperare agli obblighi del Protocollo di Kyoto.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, in particolare, per l'acquisto di crediti di carbonio e la partecipazione a progetti internazionali in aree e settore ad elevata efficienza, nonché per garantire la disponibilità, secondo il principio di non discriminazione, delle quote di emissioni spettanti ad operatori nuovi entranti soggetti alla direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2008 – 2012.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, vengono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

4. Allo scopo di cui al comma 4, entro il 15 marzo di ciascun anno, l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la situazione della “Riserva nuovi entranti” del Piano nazionale di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e il prevedibile fabbisogno di quote da assegnare a titolo gratuito negli anni successivi.

5. Il fondo di cui al comma 1 provvede anche all'acquisto di Certificati di riduzione delle emissioni (CER), di Unità di riduzione delle emissioni (ERU) e di quote (EUA) nel sistema europeo di scambio di quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

ART.

(Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie

relative a diritti costituzionalmente garantiti.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio. Davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

ART.

(Interventi sulla fiscalità energetica)

**INTERVENTI
SUL PREZZO
DEI
CARBURANTI**

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "può essere" sono modificate con le parole : "è adottato"
- b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto.." è aggiunta la parola "esclusivamente".

2. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

ART.

(Interventi urgenti sulla fiscalità energetica per l'agricoltura e la pesca professionale)

1. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura e della pesca professionale conseguente agli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, sul gasolio usato come carburante nei settori dell'agricoltura e della pesca professionale si applica una aliquota di imposta sul valore aggiunto pari al 5%, fatte salve i maggiori benefici di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli oneri derivanti dal presente comma si provvede con...

da coprire

CAPO IV CASA E INFRASTRUTTURE

PIANO CASA

Art. (Piano Casa)

1. Al fine di disporre prime e urgenti misure per contenere fenomeni di disagio e alta tensione abitativa nelle classi sociali meno abbienti, le risorse di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono devolute all'attuazione di un piano nazionale per l'emergenza abitativa da realizzare nei comuni di cui all'art.1, comma 1 della legge 8 febbraio 2007 n.9.
2. Il piano è elaborato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
3. Il piano è rivolto esclusivamente all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, destinati prioritariamente a prima casa per giovani coppie a basso reddito; [per famiglie monoreddito]; per soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; in possesso dei requisiti di cui all'art.1 della legge n. 9 del 2007; a immigrati regolari.
4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo da costituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il fondo è utilizzato con modalità da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) una percentuale non superiore al% da destinare al cofinanziamento non superiore al% del costo dell'intervento promosso con capitali privati da imprenditori del settore che nell'ultimo quinquennio hanno condotto a buon fine interventi analoghi;
 - b) una percentuale non superiore al% da destinare a cooperative edilizie costituite tra i soggetti di cui al comma 3 per il cofinanziamento del% del costo dell'intervento;
 - c) una percentuale non superiore al ... % da destinare ai Comuni ovvero agli ex I.A.C.P. che, a seguito della alienazione di alloggi, reinvestano i proventi nella realizzazione di nuovi interventi abitativi di edilizia sociale;
 - d) una percentuale non superiore al ... % da destinare alle amministrazioni comunali che promuovano la costituzione di fondi immobiliari pubblici destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari a partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolato anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale. La ripartizione dei finanziamenti deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.
5. Gli alloggi realizzati con le modalità di cui ai commi precedenti non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di un decennio dall'acquisto

originario. L'acquisto dell'alloggio da parte di nuclei familiari deve avvenire in regime di comunione legale.

Art.
(Legge obiettivo metropolitana)

Legge obiettivo
metropolitana

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di sostenibilità e di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
 - b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri, con particolare riferimento, in relazione ai centri urbani, alla qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e alla ottimizzazione della distribuzione delle merci;
 - c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
 - d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
 - e) riduzione disagio abitativo e promozione dell'housing sociale;
 - f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni e delle province abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni e le province abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione ovvero alle regioni o province autonome competenti, che provvedono ad esaminare le proposte che hanno i requisiti per rientrare nel piano di interventi, con le modalità individuate nelle linee guida di cui al comma 3. Qualora il piano di

interventi riguardi più enti territoriali, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8. Nella fase di attuazione del piano, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal predetto testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione delle società di cui al comma 8.

6. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità sono indicate nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni e le province, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.

8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui al presente articolo, i comuni e le province possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione. Nell'ambito del suddetto accordo, il finanziamento delle opere pubbliche in esso ricomprese e a carico del Ministero delle infrastrutture e trasporti non può superare il 25 per cento del loro costo.

10. I trasferimenti di immobili finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta di registro con aliquota del 1% ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Le plusvalenze derivanti dai medesimi trasferimenti di immobili, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con aliquota pari al 20%.

11. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo ... , comma 1, nonché di quelle per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art...
(Programmi di housing sociale)

1. Ai fini dell'abbattimento del disagio abitativo di individui e nuclei familiari, anche monoparentali, svantaggiati nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione è attuato, a partire dal 1° ottobre 2008, un piano di edilizia residenziale sociale, da realizzarsi secondo gli obiettivi e gli indirizzi di cui ai successivi articoli.
2. Per assicurare l'immediata applicabilità del programma di cui al comma 1 del presente articolo, i termini per la definizione di alloggio sociale di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9 sono stabiliti in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Nella definizione di cui al comma 1, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri competenti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

Art.
(Obiettivi generali)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo ... comma 12 sono destinate alla realizzazione di programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo e la promozione dell'housing sociale.
2. I programmi integrati di cui al comma 1, prioritariamente finalizzati alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, sono caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, devono comunque garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato stabilito secondo criteri di sostenibilità economica e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma.

Art.
(Ripartizione degli stanziamenti)

1. Ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse stanziare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana con proprio decreto, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, appositi criteri indirizzati:
 - alla valutazione della consistenza dei fenomeni di disagio abitativo nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento;
 - alla valutazione, per gli anni successivi al 2009, dell'efficacia dei programmi, anche in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.
2. Il CIPE, entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 1, con propria deliberazione approva la ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, e fissa, anche in maniera differenziata fra le singole Regioni, in funzione dell'impatto

determinato dal disagio abitativo sulle categorie sociali - quali anziani, studenti fuori sede, giovani coppie, nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto - e delle risorse disponibili, i tempi e le modalità di attuazione del Programma, ivi compresa l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi per la loro riattribuzione.

3. Per i successivi anni, il CIPE provvede alla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome entro 60 giorni dall'approvazione della Legge Finanziaria con le modalità di cui al comma 2.

4. I programmi integrati di cui all' articolo 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro approvazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.

(Indirizzi generali per l'utilizzo del contributo nazionale)

1. Le risorse di cui all'art. ... sono altresì destinate alla costituzione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, di fondi rotativi finalizzati alla realizzazione dei programmi integrati misti per la riduzione del disagio abitativo e la promozione dell'housing sociale.

2. Alla costituzione dei fondi rotativi, su iniziativa delle Regioni e delle Province Autonome, contribuiscono risorse provenienti da altre fonti di finanziamento pubbliche e private, quali fondi immobiliari etici e fondi immobiliari di investimento.

3. Le Regioni e Province Autonome stabiliscono, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4, i criteri, le modalità e i tempi per la presentazione delle proposte di programmi integrati di cui al medesimo art. 4 da parte dei Comuni.

4. I programmi integrati promossi dai Comuni con la partecipazione di operatori privati dovranno garantire l'equilibrio economico-finanziario ai fini della rigenerazione del fondo rotativo, in conformità con gli indirizzi dettati dalle Regioni e Province Autonome.

5. Le Regioni e Province Autonome promuovono, per la gestione degli alloggi da destinare all'affitto a canone convenzionato definito secondo criteri di sostenibilità economica, la costituzione di Agenzie per l'affitto che conferiscono al fondo i canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

Art. .

(Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruzione Piano dei servizi pubblici)

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è connessa, anche ai fini dell'attuazione della perequazione, alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essa funzionali ed è subordinata alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all'esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell'intervento. 2. Nell'ambito degli strumenti attuativi comunque denominati e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, sono a carico del soggetto attuatore l'esecuzione o l'adeguamento delle opere connesse dell'intervento di trasformazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui al comma 4. 3. Qualora non sia necessaria o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di riferimento, stabiliti dalle normative regionali. 4. Il comune, in allegato allo strumento urbanistico generale, predispose un piano di servizi finalizzato all'individuazione delle opere necessarie al

soddisfacimento della domanda di servizi di cui ai commi precedenti, specificando, in particolare, quelli la cui realizzazione e gestione afferisce al soggetto attuatore di una trasformazione urbanistica, in quanto ad essa funzionali. 5

5. Il Piano dei servizi documenta lo stato effettivo di dotazione, di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale e determina le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici, attraverso i quali viene assicurata la fornitura e qualità dei servizi medesimi. 6. Nel caso di intervento di trasformazione urbanistica, in sede di convenzione sono individuate le opere di pertinenza dell'intervento medesimo, eventualmente prevedendo, a carico del soggetto attuatore, un congruo periodo di gestione e di manutenzione delle suddette opere. 7. Fino alla predisposizione del piano dei servizi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Art.

(Abrogazione revoca concessioni TAV)

All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 8-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: “ per effetto delle revoche di cui al comma 8-*quinguedecies* i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie”;
- b) i commi 8-*septiesdecies*, 8-*duodevicies* ed 8- *undevices* sono abrogati.

CAPO V ISTRUZIONE E RICERCA

Art. (Costo dei libri scolastici)

E-BOOK

1. A partire dall'anno scolastico 2008 - 2009, nell'adozione dei libri di testo, in ogni scuola d'ordine e grado nonché nelle Università, a parità di valutazione, si dà la preferenza ai testi che vengono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

2. Al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici sono prodotti, ai fini della loro adozione, a decorrere dall'anno scolastico 2008 - 2009, nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e "on line" scaricabile da internet da parte delle scuole con la modalità prevista dal presente comma. Il collegio dei docenti, nell'adozione dei libri di testo a norma delle vigenti disposizioni, adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle due versioni di cui al presente comma. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e con possibilità di successive arricchimenti e aggiornamenti. Il ministro dell'istruzione, l'Università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi, nelle due versioni di cui al presente comma, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione. La scuola, previa apposita convenzione con le case editrici interessate certifica, ai fini del corrispettivo ad essi dovuto, il numero delle copie estratte dalla versione "on line" dei libri di testo, per la loro fruizione da parte degli alunni.

E-BOOK

IN ALTERNATIVA

In corso verifica da parte del ministero istruzione

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica, nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, a parità di valutazione si dà la preferenza ai testi che vengono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

2. Nel caso di adozione di un libro di testo in formato diverso da quello elettronico, la scelta deve essere adeguatamente motivata e comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale cura il monitoraggio del risparmio sulla spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo.

3. Al fine di ampliare la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nella doppia versione a stampa e on line scaricabile da internet da parte delle scuole, secondo le modalità previste dal presente articolo. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nella doppia versione di cui al presente comma.

4. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei

piani di studio e sono realizzati in fascicoli o sezioni tematiche a sé stanti, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e con possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni, tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del peso dei libri di testo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati le caratteristiche tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo degli stessi, nelle due versioni di cui al presente articolo, in modo che siano comunque assicurati il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione. La scuola comunica alla casa editrice interessata, nonché all'AIE- Associazione Italiana Editori il numero delle copie estratte dalla versione on line di ciascun libro di testo.

Art.

UNIVERSITA'

(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche e le Università libere legalmente riconosciute possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giudica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'I.V.A. e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità almeno triennale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle fondazioni universitarie e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art.

Fondazione IRI

Progetti di ricerca di eccellenza

1. I contributi a carico del bilancio dello Stato e le relative dotazioni patrimoniali della fondazione IRI destinati alla realizzazione delle iniziative di documentazione storica curate dalla fondazione sono devoluti all'Istituto Italiano di Tecnologia per la realizzazione di progetti di ricerca di eccellenza.

CAPO VI LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

ART.

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

Servizi Pubblici
Locali

1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

3. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

- a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30%, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

4. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 3, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 10, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 3, lettera b). Il divieto di cui al primo periodo del presente comma si applica a decorrere dal 30 giugno 2009 mentre il divieto di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.

6. Ferma restandone la proprietà pubblica, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

7. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazione ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre gli elementi di cui al comma 6, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

9. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi: "9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse."

10. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con

esclusione di ogni proroga o rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.

11. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art.

(Reclutamento del personale delle società pubbliche)

Rapporti di lavoro
con società
pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Art.

ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO

1. Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e ai superstiti e gli assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 196, n. 103, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. La pensione di vecchiaia di cui al comma 19 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.”;

b) all'articolo 1, il comma 22 è abrogato;

c) all'articolo 1, comma 41, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi da lavoro e, nei limiti di cui all'allegata tabella. F, con gli altri redditi del beneficiario.”;

d) all'articolo 1, il comma 42 è abrogato;

e) alla tabella F, le parole: *“e redditi del beneficiario”* sono sostituite dalle seguenti: *“e redditi del beneficiario diversi da quelli da lavoro dipendente ed autonomo”;*

f) la tabella G è abrogata.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal e sono efficaci anche nei confronti dei trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla predetta data.

Art.

Esonero dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818.

2. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui alla presente disposizione si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Articolo ...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono soppresse le parole: «inferiore a due anni e».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5. ter – In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti

collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano altresì, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Articolo ...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO

2. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività di natura occasionale rese a favore della impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) dei lavori domestici; e) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; f) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; g) di attività agricole di carattere stagionale.
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua il concessionario del servizio e disciplina con proprio regolamento criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

Articolo ...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

1. All'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di

riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

6. La lett. a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.
10. Il comma 6 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni».
12. All'articolo 5, comma 2, lett. b), della legge 3 agosto 2007, n. 123, eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

Articolo ...

MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le

seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».

Articolo ...

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
 - b) i commi 32, lett. d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
 - c) i commi 1173, 1174 e 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - d) l'articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - e) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - f) gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 - g) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
 - h) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668;
 - i) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
2. Con l'entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 e successive modifiche e integrazioni.

Art...

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007. n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91, e le norme di copertura di cui comma 92 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007. n. 247/.

Delega per la
revisione dei lavori
usuranti

Art.....

*(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti e istituti, in base ai seguenti principi e criteri direttivi;

Delega per la
riorganizzazione
enti previdenziali

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII SEMPLIFICAZIONI

Art.

(Abrogazione di leggi obsolete o dagli effetti esauriti)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegato A.

Art.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta

giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini.

b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis* (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico".

c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: "Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*"."

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono inserite le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma".

3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti".

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici".

5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni."

b) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Decorso inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma".

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1".

3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art.

(Potenziamento dei meccanismi della conferenza di servizi e del silenzio assenso)

1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica»;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione precedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
 - 2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
 - c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».
2. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* sono sostituiti dal seguente:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, tale amministrazione può chiedere la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale ovvero, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. L'amministrazione dissenziente, se statale, presenta la richiesta di rimessione direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, entro trenta giorni dalla espressione del dissenso in conferenza di servizi. Decorso sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di rimessione senza deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità della questione, decida di prorogare il predetto termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni, si intende formato il silenzio rigetto per la realizzazione dell'intervento.».
 3. Anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico -territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità si applica il comma 9 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti

produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Art.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 22, comma 2, è abrogato.

b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, , ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela".

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di

Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.”

Art.

(Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito *web* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art.
(Soppressione o riordino di enti pubblici)

Soppressione o
riordino enti di
minori dimensioni

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, ed è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché gli enti le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

3. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'art. 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:

“Fondo bombole metano

Ente italiano montagna

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

Istituto beata Lucia di Narni

Istituto agronomico per l'oltremare”.

4. All'alinea del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”.

Art.
(Semplificazione del documento programmatico sulla sicurezza)

1. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato

sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dagli articoli 33, 34 e 35, nonché dall'Allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 da parte delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

Art.

(Esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di “interessato al trattamento” dei dati personali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) sono soppresse le parole “persona giuridica, ente o associazione”; alle successive parole “identificati o identificabili” sono sostituite le seguenti: “identificata o identificabile”;
- b) alla lettera i) sono soppresse le parole “la persona giuridica, l'ente o l'associazione”.

Art.

(Semplificazione del modello per la notificazione del trattamento dei dati personali)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- 1) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
- 2) la o le finalità del trattamento;
- 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento".

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art.

(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima,

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art.

(Disposizioni in materia di durata e rinnovo della carta d'identità)

1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Carta d'identità

Art.

(Eliminazione sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni

pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 gg. dalla conversione del presente decreto legge.

Art.

(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.500".

2. L'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.

Soglie
antiriciclaggio

Art.

(Comunità montane)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ogni emolumento, indennità, rimborso, gettone di presenza o qualsiasi altra forma di erogazione di somme, comunque denominata, in favore dei componenti degli organi delle comunità montane sono soppressi.

2. Entro il 31 dicembre 2008, su richiesta dei comuni aderenti alle comunità montane, le Regioni provvedono a ripartire tra i predetti enti, con oneri a loro carico, le risorse umane e strumentali delle medesime comunità montane.

3. Le risorse umane e strumentali delle comunità montane non assegnate ai comuni ai sensi del comma 2 sono trasferite alla rispettiva Regione. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è azzerato a decorrere dall'anno 2009.

Soppressione
comunità montane

In alternativa

Articolo

(Soppressione delle comunità montane)

1. Le funzioni esercitate o in qualunque modo attribuite alle comunità montane sono funzioni fondamentali dei comuni e delle province.

2. Le comunità montane sono soppresse a far data dalla conversione in legge del presente decreto legge. Le regioni provvedono ad allocare con legge tra comuni e province le funzioni di cui al comma 1 e a ripartire fra i predetti enti le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Comuni e province succedono ad ogni effetto alle comunità montane, secondo la ripartizione delle funzioni e delle risorse disposta dalla regione. Sino all'adozione della disciplina regionale, a ciascuna comunità montana

succedono i comuni che la costituivano ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per trenta giorni, senza corresponsione di indennità, ai soli fini di assicurare l'estinzione dei rapporti giuridici incompatibili con la soppressione dell'ente o comunque non afferenti l'esercizio di funzioni. Decorso il predetto termine, le necessarie determinazioni sono assunte dal presidente della regione. Gli oneri e i crediti relativi ai rapporti giuridici estinti ai sensi del presente comma si trasferiscono in ogni caso in capo ai comuni che costituivano la comunità montana.
5. Sono abrogati:
 - a) nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli articoli 27, 28 e 29, nonché ogni altra disposizione nella parte in cui fa riferimento alle comunità montane;
 - b) nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 17 a 22;
 - c) ogni altra disposizione incompatibile con la soppressione delle comunità montane.
6. Nel citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il comma 16 è sostituito dal seguente: *“16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di ... milioni di euro per l'anno 2008 e di ... milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.”*

Art. ...

Soppressione di province

1. Il presente articolo è diretto ad assicurare la piena attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nonché il contenimento dei costi delle istituzioni pubbliche. A tal fine, assicura, con decorrenza immediata e nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti le aree metropolitane, l'assenza di ogni duplicazione di funzioni tra le province e le aree medesime che insistono in tutto o in parte sullo stesso territorio.
2. Le province dei comuni capoluogo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse a decorrere dalla prima data di cessazione dei rispettivi consigli, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo Stato e le Regioni provvedono rispettivamente con legge, nelle materie di propria competenza, a trasferire ai comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, le funzioni già esercitate dalle province soppresse che non debbano essere esercitate unitariamente nonché i beni e le risorse umane, finanziarie ed organizzative delle medesime province. Al fine di assicurare l'armonizzazione tra le predette leggi dello Stato e delle Regioni, si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Nelle more dell'approvazione delle leggi di cui al comma 3 e a decorrere dalla data di soppressione delle province, le funzioni già esercitate dalle stesse sono trasferite alla Regione di appartenenza.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di cui al comma 2 sentiti i Ministri per le riforme per il federalismo, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono trasferiti alle Regioni di cui al comma 4 i beni e le risorse

Province
metropolitane

umane, finanziarie ed organizzative delle province soppresse. Il concreto esercizio da parte delle Regioni delle funzioni trasferite decorre dalla data di effettivo trasferimento delle risorse e dei beni. I decreti stabiliscono le ulteriori modalità e individuano i criteri per il trasferimento dei beni e delle risorse. Le Regioni destinatarie delle funzioni subentrano nei rapporti giuridici e finanziari attivi e passivi delle province soppresse. Sono altresì trasferiti alle Regioni i poteri già attribuiti alle province soppresse.

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati previa intesa con la Regione di volta in volta interessata. L'intesa deve essere raggiunta entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto alla Regione. Decorso inutilmente il termine, i decreti possono comunque essere adottati e cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 3. Sui medesimi schemi di decreto è inoltre assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART.

(Regole per la chiarezza delle disposizioni di legge).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Art.

semplificazioni
fiscali

1. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

tracciabilità
assegni
antiriciclaggio

Art...

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

Contenzioso
pendente presso
commissione
tributaria centrale

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede

Art..

Validità dei nuovi
studi di settore a
decorrere
dall'anno in cui

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni previste dall’articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre”.

sono pubblicati in G.U.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

Art..

Suppressione elenco clienti e fornitori.

1. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4-bis è abrogato;
- b) il comma 6 è abrogato;

Art..

1. Il secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: “L’atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.”.

Eliminazione obbligo di effettuare la cessione di quote di SRL presso il notaio (in opzione si potrà andare da altri intermediari)

Art..

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

tassa sulle bilance

2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo. ”.

Art.

Abrogazione norme in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici

1. Il regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22

gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è abrogato. Verifica in corso

In alternativa

1. All'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato il secondo periodo.
2. All'art. 15, comma 1, dopo le parole "derivanti dall'articolo 7" sono aggiunte le parole "e dall'articolo 13".

Art. ..

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale natura non regolamentare previa intesa in sede di conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare. Salute

In alternativa

1. Mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata sono individuate le certificazioni sanitarie da sopprimere in quanto non più rispondenti ad esigenze attuali.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Articolo 1

(Immediato avvio di attività)

Impresa in un
giorno

1. Le dichiarazioni e le domande per l'esercizio di attività d'impresa, ivi comprese le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l'attività.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
3. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della

comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».

4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
5. Il responsabile dello sportello unico cura i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica, di elementi di competenza, anche per evitare la duplicazione di adempimenti informativi ed assicurare la ricognizione degli insediamenti produttivi nel territorio di riferimento. L'ufficio del Registro delle imprese informa lo sportello unico territorialmente competente della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, degli adempimenti assolti con la stessa e delle successive variazioni.
6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico per le attività produttive anche in forma associata con camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sistema camerale, su richiesta degli interessati, fornisce assistenza tecnica ai fini della presentazione, anche in via telematica, delle dichiarazioni e delle domande di cui al presente articolo.
7. Le regioni disciplinano modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio, anche avvalendosi della collaborazione del sistema camerale e delle province.

Articolo 2

(Procedure per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)

Impresa in un
giorno

1. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità dell'opera alla normativa vigente, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza; quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità è resa sotto la propria responsabilità da un professionista iscritto all'albo per le attestazioni di competenza o da un intermediario qualificato, individuato ai sensi del comma 7, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.
2. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 o tra le procedure di cui all'articolo 3, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente resa da studi associati di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza o intermediari qualificati, individuati ai sensi del comma 7, e corredata dai documenti sulle garanzie esistenti circa l'assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

3. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento dichiarato e avente valore di titolo edilizio con effetti immediati per i casi di cui al comma 1 e, per gli altri casi, con effetti decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione; se entro il predetto termine di venti giorni è espresso diniego dal responsabile dello sportello unico per motivate ragioni da comunicare all'interessato, l'interessato stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora occorranzo chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, dandone adeguata pubblicità ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
5. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica secondo quanto disposto dall'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
6. L'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità diverse da quella telematica ed atte comunque a garantire la tempestività della trasmissione, solo su richiesta del soggetto interessato o nei casi, da motivare con comunicazione all'interessato, in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica.
7. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:
 - a) i requisiti di qualificazione, competenza ed adeguatezza tecnica degli intermediari autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, con riguardo anche all'utilizzo di strumenti informatici e linee telematiche di comunicazione;
 - b) le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, ispezione e verifica nei confronti degli intermediari qualificati;
 - c) le procedure concernenti la comunicazione delle violazioni ed i termini per la presentazione delle controdeduzioni e per l'eliminazione delle irregolarità contestate;
 - d) le sanzioni e le modalità di sospensione dell'attività degli intermediari qualificati, in conformità alla disciplina vigente per analoghe tipologie di

8. Sono abrogati l'articolo 4, l'articolo 6 ad esclusione del comma 11 ed il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Specificità procedurali per particolari tutele ordinamentali e certezza dei tempi procedurali)

Impresa in un
giorno

1. Il responsabile dello sportello unico, secondo le modalità organizzative definite dal comune, anche sulla base della disciplina regionale in materia, cura le iniziative per monitorare sul territorio lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 1 e 2, finalizzate all'immediato avvio degli interventi, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti:
 - a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
 - b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
 - c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.
2. Il responsabile dello sportello unico, con le modalità di cui al comma 1, cura le iniziative per monitorare anche lo svolgimento di procedure da concludersi con provvedimenti formali per:
 - a) i casi previsti dalla normativa comunitaria;
 - b) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
 - c) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
 - d) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;
 - e) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
 - f) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
3. Il responsabile dello sportello unico informa il richiedente, entro 20 giorni dalla richiesta, sullo svolgimento in corso delle procedure a tutela di situazioni particolarmente qualificate, di cui al presente articolo, alla cui conclusione è subordinato l'avvio dell'intervento ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi con provvedimento espresso da comunicare all'interessato dal responsabile dello sportello unico non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, fermi restando i minori termini procedurali ai sensi della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge; per motivate ragioni da comunicare all'interessato, il responsabile dello sportello unico può disporre una proroga del predetto termine di non oltre trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere avviato, fatti salvi gli ulteriori atti di verifica e controllo da parte dell'amministrazione e fatto salvo il caso in cui, in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera a), il provvedimento sia espressamente richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento; eventuali ulteriori proroghe giustificate dal rispetto di specifici termini indicati dalla presente legge devono comunque essere comunicate all'interessato.

5. In caso di intervento avviato ai sensi del comma 4 a seguito di inutile decorso dei termini, le amministrazioni competenti all'adozione di atti espressi a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, ove ravvisino, per motivate e gravi esigenze di tutela di interessi generali riferiti alle rispettive competenze, l'esigenza dell'adozione di un atto espresso, contenente anche eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e di sicurezza, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle ipotesi di competenze di enti territoriali, al presidente della giunta regionale ovvero al presidente della provincia od al sindaco, la nomina di un commissario per la formale adozione dell'atto. Nel provvedimento di nomina del commissario, da comunicare immediatamente allo sportello unico e all'interessato, sono indicati i termini tassativi, a pena di decadenza, per l'adozione dell'atto necessario. L'atto adottato dal Commissario è comunicato allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4

(Conferenza di servizi e accelerazione delle procedure risolutive)

Impresa in un
giorno

7. Per i procedimenti di cui all'articolo 3, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Il responsabile dello sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge anche per via telematica.
 8. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
 9. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.
 10. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
- 2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella

conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

11. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* sono sostituiti dal seguente:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, tale amministrazione può chiedere la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale ovvero, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. L'amministrazione dissenziente, se statale, presenta la richiesta di rimessione direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, entro trenta giorni dalla espressione del dissenso in conferenza di servizi. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di rimessione senza deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità della questione, decida di prorogare il predetto termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni, si intende formato il silenzio rigetto per la realizzazione dell'intervento.».

12. Anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità si applica il comma 9 dell'articolo 14 *ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In alternativa

(Impresa in un giorno)

1. Al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale”;

b) All'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis Le regioni disciplinano modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio, anche avvalendosi della collaborazione del sistema camerale”.

c) L'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

“Articolo 4 (Procedure per l'immediata realizzazione degli impianti

produttivi)

1. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità dell'opera alla normativa vigente, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza; quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità è resa sotto la propria responsabilità da un professionista iscritto all'albo per le attestazioni di competenza o da enti tecnici accreditati, individuato ai sensi del comma 7, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

2. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 o tra le procedure di cui all'articolo 4-bis, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente resa da studi associati di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza o enti tecnici accreditati, individuati ai sensi del comma 7, e corredata dai documenti sulle garanzie esistenti circa l'assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

3. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento dichiarato e avente valore di titolo edilizio con effetti immediati per i casi di cui al comma 1 e, per gli altri casi, con effetti decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione; se entro il predetto termine di venti giorni è espresso diniego dal responsabile dello sportello unico per motivate ragioni da comunicare all'interessato, l'interessato stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, e la modifica degli impianti e per l'esercizio dell'attività di impresa può essere affidato a enti tecnici accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, l'ente rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, gli enti tecnici accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo dello sportello unico. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

- e) i requisiti di qualificazione degli enti tecnici accreditati con riguardo anche all'utilizzo di strumenti informatici e linee telematiche di comunicazione;
- f) le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, ispezione e verifica nei confronti degli enti tecnici accreditati;
- g) le sanzioni e le modalità di sospensione dell'attività degli enti tecnici accreditati, in conformità alla disciplina vigente per analoghe tipologie di attività.

5. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità della dichiarazione di conformità o della documentazione prodotta, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale, suscettibili di correzioni o

integrazioni, il responsabile dello sportello unico ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

6. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, dandone adeguata pubblicità ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica secondo quanto disposto dall'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

8. L'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità diverse da quella telematica ed atte comunque a garantire la tempestività della trasmissione, solo su richiesta del soggetto interessato o nei casi, da motivare con comunicazione all'interessato, in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica.

“Articolo 4-bis (*Specificità procedurali per particolari tutele ordinamentali e certezza dei tempi procedurali*)

2. Il responsabile dello sportello unico, secondo le modalità organizzative definite dal comune, anche sulla base della disciplina regionale in materia, cura le iniziative per monitorare sul territorio lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 4 e 6, finalizzate all'immediato avvio degli interventi, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti:

- d) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
- e) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- f) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

2. Il responsabile dello sportello unico, con le modalità di cui al comma 1, cura le iniziative per monitorare anche lo svolgimento di procedure da concludersi con provvedimenti formali per:

- g) i casi previsti dalla normativa comunitaria;
- h) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
- i) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
- j) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;

k) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

l) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.

3. Il responsabile dello sportello unico informa il richiedente, entro 20 giorni dalla richiesta, sullo svolgimento in corso delle procedure a tutela di situazioni particolarmente qualificate, di cui al presente articolo, alla cui conclusione è subordinato l'avvio dell'intervento ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi con provvedimento espresso da comunicare all'interessato dal responsabile dello sportello unico non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, fermi restando i minori termini procedurali ai sensi della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dalla presente legge; per motivate ragioni da comunicare all'interessato, il responsabile dello sportello unico può disporre una proroga del predetto termine di non oltre trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere avviato, fatti salvi gli ulteriori atti di verifica e controllo da parte dell'amministrazione e fatto salvo il caso in cui, in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera a), il provvedimento sia espressamente richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento; eventuali ulteriori proroghe giustificate dal rispetto di specifici termini indicati dalla presente legge devono comunque essere comunicate all'interessato.

5. In caso di intervento avviato ai sensi del comma 4 a seguito di inutile decorso dei termini, le amministrazioni competenti all'adozione di atti espressi a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, ove ravvisino, per motivate e gravi esigenze di tutela di interessi generali riferiti alle rispettive competenze, l'esigenza dell'adozione di un atto espresso, contenente anche eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e di sicurezza, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle ipotesi di competenze di enti territoriali, al presidente della giunta regionale ovvero al presidente della provincia od al sindaco, la nomina di un commissario per la formale adozione dell'atto. Nel provvedimento di nomina del commissario, da comunicare immediatamente allo sportello unico e all'interessato, sono indicati i termini tassativi, a pena di decadenza, per l'adozione dell'atto necessario. L'atto adottato dal Commissario è comunicato allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 4-ter (*Accelerazione delle procedure risolutive*)

13. Per i procedimenti di cui all'articolo 4-bis, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Il responsabile dello sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge anche per via telematica.

14. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dal presente articolo.

15. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.

d) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6 (*Immediato avvio di attività*)

8. Le dichiarazioni e le domande per l'esercizio di attività d'impresa, ivi comprese le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l'attività.
9. Il responsabile dello sportello unico cura i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica, di elementi di competenza, anche per evitare la duplicazione di adempimenti informativi ed assicurare la ricognizione degli insediamenti produttivi nel territorio di riferimento. L'ufficio del Registro delle imprese informa lo sportello unico territorialmente competente della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, degli adempimenti assolti con la stessa e delle successive variazioni.

Articolo ...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTO

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: «In caso di appalto di opere o di servizi di cui all'articolo 1655 cod. civ., entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti, nonché alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole «nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori» sono sostituite con le parole: «nonché, in caso di subappalto, l'appaltatore con il subappaltatore».
3. Il regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 trova applicazione, in caso di subappalto, anche nei rapporti tra l'appaltatore e il subappaltatore. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi o di società consortili ai propri consorziati è equiparato al subappalto ai fini della applicazione della disposizioni di cui al presente comma.

Articolo ...

ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE NELLA GESTIONE DEI

RAPPORTI DI LAVORO

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.
5. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro e deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica.
6. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data della ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
7. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
8. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sospensione della attività d'impresa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro.
9. L'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal comma 6 del libro unico del lavoro sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi

di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

10. Il primo periodo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo previsto».
11. All'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
12. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
13. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, al comma 3 è abrogato il primo periodo; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
14. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici

competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

15. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
16. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
17. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti di cui all'articolo 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
18. Il consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui al comma 17 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore perché provveda ad applicare la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni».

Articolo ...

MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

3. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
4. Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».

Articolo ...

ABROGAZIONI

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
 - b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
 - c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
 - e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
 - g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
 - h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
 - i) l'articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

- convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 - k) i commi 1173, 1174 e 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - l) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002.
 - m) gli articoli 10, 11 e 12 del DM 12 dicembre 2000;
 - n) l'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Alla lett. h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lett. u)» sono soppresse.

Art.

**INDENNITA' DI CARICA DEI COMPONENTI DEI CIV DEGLI ENTI
PREVIDENZIALI PUBBLICI**

1. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge sono soppresse le indennità di carica spettanti ai componenti dei Consigli d'indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP, dell'ENPALS, dell'IPOST, dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Su proposta Min. Semplificazione

ART.

**ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI NATURA FORMALE NELLA
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO**

19. Ai fini di una corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, i lavoratori in somministrazione e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
20. *Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate le modalità tecniche e gli adempimenti necessari per la realizzazione del libro unico del lavoro, nonché per la sua tenuta e conservazione.*

Su proposta Min. Semplificazione

Art.

SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DEI DOCUMENTI DI LAVORO

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1.

Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti di cui all'articolo 1.

2. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
3. Il consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore perché provveda ad applicare la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni».

Art.
(Accesso agli elenchi dei contribuenti)

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

Dichiarazioni
fiscali on line

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" è sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalità di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

CAPO VIII PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art...

(Disciplina di riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

Ridefinizione delle consulenze e dei casi in cui può farvi ricorso la PA

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato."

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo".

Art...**(Misure per la territorializzazione delle procedure concorsuali)**

1. Il comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: "1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità."

2. Al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica".

3. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali".

[Nella programmazione triennale dei fabbisogni le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti da ricoprire mediante l'espletamento di procedure concorsuali aperte all'esterno e mediante progressione interna con riferimento alle sedi di servizio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali]

4. Al comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole "I vincitori di concorso" sono aggiunte le seguenti: "e i vincitori delle procedure di progressione verticale". Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza."

Art....**(Nuove disposizioni in materia di mobilità)**

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali ovvero di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in 5 anni per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-

quinquies, è aggiunto il seguente: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6 del presente decreto, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”

Art...

(Norme di controllo e responsabilità in materia di contrattazione integrativa)

1. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono alla Corte dei conti, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione annuale sulla contrattazione integrativa, certificata dagli organi di controllo interno.
2. Ai fini della rilevazione in forma sintetica degli elementi di costituzione e di utilizzazione dei fondi per la contrattazione integrativa che devono formare oggetto della relazione di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica assicurano adeguato supporto anche mediante la predisposizione, ai sensi dell’art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un apposito modello diretto all’acquisizione di informazioni e dati numerici in ordine ai seguenti elementi:
 - a) rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa;
 - b) evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, con riferimento all’ultimo triennio;
 - c) concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono la documentazione di cui al presente articolo anche al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e ne danno pubblicazione in modo permanente sul proprio sito *internet*, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini.
4. La Corte dei conti può utilizzare tali relazioni ai fini del referto sul costo del lavoro di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informando le amministrazioni per l’adozione di eventuali interventi correttivi. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento del limite finanziario di cui al comma 2, lettera a), le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.
5. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l’organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto

previsto dai precedenti commi, la documentazione di cui al presente articolo integra la relazione di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art...

(Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Dopo il comma 16 dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo si avvale dei servizi ispettivi delle diverse amministrazioni nonché della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 del presente articolo."

Art...

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[in alternativa: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa senza assegni e senza il relativo trattamento previdenziale, in deroga all'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per un periodo massimo di 24 mesi, per svolgere attività di collaborazione autonoma o per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità tra pubblico e privato].

Art...

(Disposizioni di trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art...

(Interventi per il risparmio energetico)

1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art...

(Modifica dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“36. (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.*) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno

derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”.

Art...

(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento)

Dopo l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-bis

(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 del presente decreto legislativo.

3. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 asseverano i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

Art...

(Disposizioni in materia di efficienza dell'azione amministrativa)

1. La presente legge è diretta a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

N.B.
da coordinare con
le norme
precedenti

Art...

(Semplificazione delle procedure di trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali e razionalizzazione delle relative funzioni)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti.

Art...

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Art...

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito *internet* o con altre forme idonee:
 - a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti;
 - b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art...

(Delega per riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle

imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di formazione studi, di seguito Formez, e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
- b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
- c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze.

Art...

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo e pubblicazione sostitutiva sui siti informatici)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali, di amministrazioni o di enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto legge. ?
3. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici.
4. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati ovvero di loro associazioni. ?
5. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale.
7. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 3 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data del presente decreto.

Art...

(Strumenti di tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o la categoria di

utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalla legge 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione.

Art...

(Delega per la modifica al Codice dell'amministrazione digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;
- c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;
- d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (*best practices*) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il *project financing* strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
- f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;
- g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di *performance*, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Art...

(Riallocazione fondi)

In corso di verifica

1. Le somme, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (*wireless*), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al "progetto Fondo di garanzia per le PMI" con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

CAPO IX **GIUSTIZIA**

Art.

Accelerazione
processo

(Modifiche al Libro Primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole "lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "settemila e cinquecento euro";
- b) al secondo comma le parole "lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinquemila euro".

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
"Art. 38. – (*Incompetenza*).

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni."

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo";

b) al secondo comma la parola "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza".

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza".

5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 44. – (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*).

L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il

provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale, e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.”.

6. All'articolo 45 del codice di procedura civile la parola: “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”.

7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

b) al quinto comma le parole: “notificato il ricorso o” sono soppresse.

8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o” sono soppresse.

9. All'articolo 49 del codice di procedura civile la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”.

10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”;

b) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

11. All'articolo 88 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero”.

12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari”.

14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i fatti contestati in modo generico”.

15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

“4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non

imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”.

Art. ...

(Modifiche al Libro Secondo del codice di procedura civile)

Accelerazione
processo

1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione”.

2. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Se nessuna delle parti compare nella prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.

3. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”.

4. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: “il giudice concede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere”.

5. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma”.

6. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 191. – *(Nomina del consulente tecnico)*.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire”.

7. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente”.

8. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 257-bis – *(Testimonianza scritta)*.

“Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire,

per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”.

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.

b) al secondo comma, numero 1), le parole: “o di competenza” sono soppresse.

10. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44”.

11. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo”.

12. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

13. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

14. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”;

b) al terzo comma, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.

15. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile le parole: “e quelle che regolano la competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e le

ordinanze che pronunciano sulla competenza”.

16. All’articolo 323 del codice di procedura civile le parole: “oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse.

17. All’articolo 324 del codice di procedura civile le parole: “né a regolamento di competenza,” sono soppresse.

18. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi otto mesi”.

19. All’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: “nuovi mezzi di prova” sono aggiunte le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti”.

20. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)”;

b) al secondo comma, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

21. Il numero 2) del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

22. All’articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: “e di competenza” sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

23. Al secondo comma dell’articolo 385 del codice di procedura civile le parole: “o per violazione delle norme sulla competenza” sono soppresse.

24. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

Art. ...

(Modifiche al Libro Terzo del codice di procedura civile)

1. Dopo l’articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all’avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.”.

Accelerazione
processo

Art.

(Modifiche al Libro Quarto del codice di procedura civile).

1. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”;

b) al settimo comma le parole: “primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”.

2. All’articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad

Accelerazione
processo

una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44";
b) al secondo comma, dopo la parola: "44" sono inserite le seguenti: " , primo comma".

Art. ...

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-*bis*

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-*bis*.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avviso di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-*ter*.

(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che

Accelerazione
processo

ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello)

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».

Art. ..

(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile)

Accelerazione
processo

1. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. – (*Modello di testimonianza*). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.».

2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: “questi la dichiara” sono inserite le seguenti: “, anche d'ufficio,”.

3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

Art. ..

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102)

Accelerazione
processo

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

Accelerazione
processo

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".

Art.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

Accelerazione
processo

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

Art.

(Abrogazioni)

Accelerazione
processo

1. Gli articoli 42, 43, 46, 184-bis e 385, quarto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

Art.

(Disposizioni transitorie)

Accelerazione
processo

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto legge si applicano gli articoli 153 e 345 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto.
3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Art....

(Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578)

1. All'art. 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123».

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

Art. ...

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

Notificazioni
telematiche

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

Art.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

Spese di giustizia

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Dopo l'articolo 2952 è aggiunto il seguente:

«2952-bis. Il diritto alla ripetizione delle somme di denaro e alla restituzione dei valori devoluti allo Stato per effetto di speciali disposizioni di legge si prescrive in cinque anni.

Il termine decorre dal giorno dal quale la legge fa decorrere il termine per la

devoluzione.»

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a. All'articolo 36, comma 2, del codice penale, dopo le parole "designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti:

«e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito internet è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.»

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 535, al comma 1 sono soppresse le parole "*relative ai reati cui la condanna si riferisce*" e il comma 2.

b) All'articolo 536, sono soppresse le parole "e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita".

c) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. Una quota pari al cinquanta per cento dell'intero importo devoluto è versata, a cura della cassa delle ammende, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Le somme sono versate alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «...». Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata»;

4. (Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni).

a. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del codice penale".

5. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 187-bis è inserito il seguente:

«Articolo 187-ter. (Devoluzione allo Stato delle somme di denaro)

1. Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

2. Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. Le somme di denaro devolute allo Stato ai sensi dei commi precedenti sono versate alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «...». Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.»

6. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. All'articolo 117, comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Le somme sono versate alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «...». Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.»

7. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. Dopo l'articolo 73 sono inseriti il Titolo XIV-bis "Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale" e i seguenti articoli:

Art. 73-bis (L). (Termini per la richiesta di registrazione)

La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo.

- b. L'articolo 111 è sostituito dal seguente:

Art. 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d) e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro.

- c. L'articolo 150 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è così modificato:

Al comma 4 le parole «alla cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato».

- d. L'articolo 154 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è così modificato:

Ai commi 1, 2 e 3 le parole «alla cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato».

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantito dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla devoluzione provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti.

3-quater. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3-quinquies. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3-sexies. Per le somme di denaro e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente.

3-septies. Le somme di denaro e i valori devoluti allo Stato ai sensi dei commi precedenti sono versate alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «...». Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

e. All'articolo 205 la rubrica è sostituita dalla seguente. “*Recupero intero, forfettizzato e per quota*” e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione

della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2 del presente articolo, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.

- f. Dopo l'articolo 227 sono inseriti il Titolo II bis "*Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale*" e i seguenti articoli:

Capo I – Riscossione mediante ruolo

Capo I – Riscossione mediante ruolo

Art. 227-bis (R). (Quantificazione dell'importo dovuto).

1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

Art. 227-ter (R) (Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

Art. 227-quater

1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati.
2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:
 - a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese,
 - b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 227-quinquies (R) (Termini per la riscossione)

1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti:
 - a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

- b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici;
- c) dall'art. 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a soli tre mesi dalla notificazione della cartella;
- d) dall'art. 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;
- e) dall'art. 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;
- f) dall'art. 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento;

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660, comma secondo, del codice di procedura penale.

Art. 227-sexies (L). (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale).

1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.
2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie.
3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvederà alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale .

Art. 227-septies. (L). (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale).

1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna preveda il pagamento di pena pecuniaria il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati ed il provvedimento che dispone il sequestro.
2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato

integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

Art. 227-octies. (L). (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna).

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza

3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato. 4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio, dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.

5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.

7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.

9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

Art. 227-novies (L). (Norme applicabili).

1. Al presente titolo si applicano gli articoli: 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.

- 8. Alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato sono apportate le seguenti modifiche:**

- a. All'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge;»
- b. All'articolo 1, comma 367, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, alla ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
- c. All'articolo 1, comma 367, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«2. L'invito al pagamento di cui al comma precedente è notificato dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziarie per la notificazione dell'invito al pagamento sono anticipate dall'erario.
4. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro _____, qualora quest'ultimo provvede al pagamento del credito; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.»

Art.

Abrogazioni di norme primarie.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
 - a. l'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 DPR 30 maggio 2002, n. 115, e, al comma 1 dell'articolo 243 dello stesso testo unico le parole "e le somme relative all'articolo 25";
 - b. Gli articoli 1, comma 372 e 2, commi da 612 a 614 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Articolo ...

CLAUSOLE GENERALI E CERTIFICAZIONE

Riforma
contenzioso del
lavoro

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in

sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni della attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è modificato come segue: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo»

Articolo ...

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

1. L'art. 410 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Art. 410 – Tentativo di conciliazione. 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, un previo tentativo di conciliazione. 2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte. 6. La richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la

denominazione o ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 6. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria con indicazione delle ragioni di resistenza. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 7. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa. 8. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 410 bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile ed è abrogato l'articolo 412 bis del Codice di Procedura Civile».

2. L'articolo 411 del Codice di procedura Civile è sostituito dal seguente: «Art. 411 – Processo verbale di conciliazione. 1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata. 2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art 415 c.p.c., devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. 4. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese, tenendo conto, in particolare, della mancata accettazione della proposta formulata ai fini della bonaria definizione della controversia effettuata dalla commissione di conciliazione».
3. L'articolo 412 del Codice di procedura Civile è sostituito con il seguente: «Art. 412 – Risoluzione arbitrale della controversia. 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. 2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del Codice Civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile. 4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile».
4. L'articolo 412 ter del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Art.

412 ter – Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva. 1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile».

5. L'articolo 412 quater del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente.
- «Art. 412 quater – Altre modalità di conciliazione e arbitrato. 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. E' nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato. 2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuno delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione. 3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. 4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. 5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova. 6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. 8. Alla udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale. 10. La controversia è decisa, entro venti giorni dalla udienza di discussione, mediante un

lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter. 11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. 12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte».

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412 quater del Codice di Procedura Civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.
7. Le controversie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del Codice di Procedura Civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 d.lgs. n. 276/2003 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412 del Codice di Procedura Civile, commi 3 e 4.
9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del Codice di Procedura Civile.
10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso «di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a), del presente decreto legislativo».
11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.
12. All'articolo 2113 c.c., quarto comma, dopo le parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del Codice di Procedura Civile sono aggiunte le seguenti: «ed ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Articolo ...

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO

1. All'articolo 327 del Codice di Procedura Civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Quest'ultimo termine è ridotto a sei mesi nel caso di sentenze

- pronunciate in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria».
2. All'articolo 392 del Codice di Procedura Civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La riassunzione della causa di lavoro davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione».
 3. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
 4. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

Articolo ...

ACCERTAMENTI SANITARI E RELATIVE CONTROVERSIE

1. Dopo l'articolo 443 del Codice di Procedura Civile è inserito il seguente: «Art. 443 bis. – Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie. 1. Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psico-fisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dalla amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, e da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia. 2. Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso. 3. Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Articolo ...

DECADENZE

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua

comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».

2. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:
 - a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
 - b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del Codice di Procedura Civile;
 - c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile.

CAPO X PRIVATIZZAZIONI

Art.

(Modifica all'art. 2, comma 192, della legge 23.12.1996, n. 662)

1. All'articolo 2, comma 192, della legge 23.12.1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.

Tirrenia:
Eliminazione
del vincolo di
trasmissione
del Piano
Industriale al
Parlamento
ante
privatizzazione

Art.

(Servizi di Cabotaggio)

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del D. Lgs n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.

2. Le risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del D.Lgs n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

Possibilità per le
Regioni di
acquisire a titolo
gratuito le
società
Regionali del
Gruppo Tirrenia

Art.

(Modifica all'art. 7 , comma 10, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con

Più chiara
definizione
dell'operatività

modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.)

All'articolo 7, comma 10, del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole "iscrizione dei beni" aggiungere le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato"
- b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile".

di Patrimonio
Spa per
agevolare anche
il trasferimento
di crediti

Art.

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SACE)

SACE

"1. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso".

Art.

(Processi di privatizzazione/riorganizzazione del Gruppo SACE)

Delega per la
riorganizzazione
delle attività
svolte da SACE

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono:
 - a) la separazione tra le attività che Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
 - b) la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti;
 - c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

Art.

(SOGEI)

Da rivedere

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la partecipazione azionaria pubblica nella Sogei s.p.a. è ceduta a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art.

(Modifica all'art. 46, comma 4 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398)

Impignorabilità
della
partecipazioni
dello Stato

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, dopo le parole "Al Fondo" sono inserite le seguenti parole " e alle

Da verificare

partecipazioni dello Stato”.

Art.
(Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244)

Norme in
materia di
composizione e
emolumenti di
organi societari
delle
partecipazioni
dello Stato

All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1) del codice civile si adeguano alle seguenti disposizioni:

- a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25% rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione.
- b) prevedere che al Presidente non possano essere attribuite deleghe operative;
- c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- e) prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non vengano previsti compensi aggiuntivi;
- f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
- g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma:

“12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore, al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.”

Art.
(Modifiche all' articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244)

Modifiche alle
disposizioni
della legge
finanziaria
2008 in merito
a
privatizzazione
di aziende
pubbliche

All' articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 27 le parole “o indirettamente” sono soppresse;
- b) dopo il comma 27, è inserito il seguente comma 27 bis:
“27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia.”;
- c) dopo il comma 28 è inserito il seguente comma 28 bis:
“28- bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;
- d) al comma 29, le parole “Entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trentasei mesi”;
- e) al comma 29, alla fine , è aggiunto il seguente periodo: “Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni”
- f) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti commi 32 bis e 32 ter:
“32- bis Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.”
“32- ter Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati”